



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

COPIA X

14/05/15

DELIBERAZIONE N. CC/ 5

In data: 11.05.2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **undici** del mese di **maggio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
BELLINI PAOLO (SINDACO)	Presente	
MADDI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente	
RAFFA FAUSTO (CONSIGLIERE)	Presente	
FRACCHIA FRANCESCO (CONSIGLIERE)	Presente	
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente	
BANDINI MASSIMO (CONSIGLIERE)	Presente	
D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLIERE)	Presente	
TERRAROLI PAOLA (CONSIGLIERE)	Presente	
BARONI CLAUDIA (CONSIGLIERE)	Presente	
CALABRESI STEFANO (CONSIGLIERE)	Presente	
GANGEMI ROSARIO (CONSIGLIERE)	Presente	
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente	
GHITTORELLI MATTEO (CONSIGLIERE)		Assente

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **PAOLO BELLINI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. **5** dell'ordine del giorno.

Espone il Sindaco: i Pozzolenghesi versano allo Stato per IMU più di quanto riceve il Comune.
Consigliere di minoranza Gangemi: legge dichiarazione che consegna al Segretario per allegare in delibera.
Sindaco: la scelta è stata obbligata per recuperare l'errore dello Stato riguardo i terreni agricoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. 23/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto in particolare l'articolo 13, del predetto Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 214/2011 e s.m.i., cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

Vista la legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24/12/2012 n. 228, dal D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6/6/2013 n. 64, dal D.L. n.54 del 21/5/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18/7/2013 n. 85, dal D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n.124, dal D.L. 133/2013 convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 Legge 29/1/2014 n. 5;

Considerato che:

- Il regolamento IUC approvato con Deliberazione CC n. 34 del 6/9/2014 in vigore dall' 1/1/2014 è stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte le modifiche legislative intervenute in materia di IMU;
- L'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato inoltre che a partire dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della Legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 (fabbricati diversi dalla abitazione principale e relativa pertinenza e fabbricati rurali ad uso strumentale);

- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della Legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (compresi fabbricati rurali ad uso strumentale), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che così dispone “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

Visto l'art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che così dispone: L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che così dispone: “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

Visto l'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”

Visto inoltre l'art. 1 comma 707 lett. b) e il comma 713 lett. b) della Legge di Stabilità 2014 che apportano rispettivamente le necessarie modifiche all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e all'art. 8 commi 3 e 7 che vengono abrogati, cosicché dal 2014 compreso, l'IMU a regime non si applicherà all'abitazione principale e alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

Visto altresì l'art. 1 comma 708 della Legge di Stabilità 2014 il quale stabilisce che ha decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 sui fabbricati rurali ad uso strumentale;

Evidenziato che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dall'imposta per:

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;
- Immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall'art. 2 D.L. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF dell' 11/12/2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

Visti il D.M. 28/11/2014 e il D.L. 16/12/2014 n. 185 che confermano l'applicazione IMU per i terreni agricoli insistenti sul Comune di Pozzolengo (classificato dall'ISTAT "comune non montano") in quanto non più applicabile l'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Ritenuto di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote da applicarsi nelle percentuali sottoriportate:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	0,96	FABBRICATI – AREE FABBRICABILI- TERRENI AGRICOLI
RIDOTTA	0,60	ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE RIENTRANTI NELLE CAT. A1 – A8 – A9

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

Con voti favorevoli n° 9 – Contrari n° 3 (Calabresi-Gangemi-Pietropoli) su n° 12 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di dare atto, per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote per l'anno 2015:

- aliquota ordinaria 0,96 %
- aliquota ridotta 0,60 %

2) Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	0,96	FABBRICATI – AREE FABBRICABILI – TERRENI AGRICOLI
RIDOTTA	0,60	ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE RIENTRANTI NELLE CAT. A1 – A8 – A9

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative.

4) Di prendere atto della dichiarazione presentata dai Consiglieri di Minoranza, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere,

CON VOTI favorevoli n° 9 – Contrari n° 3 (Calabresi-Gangemi-Pietropoli) su n° 12 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PAOLO BELLINI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 224 Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Li, 14 MAG 2015



L'Istruttore Amministrativo
(Laura Boldrini)
Laura Boldrini

Note:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000).

Li,

L'Istruttore Amministrativo
(Laura Boldrini)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo



Il Funzionario Delegato
(Laura Boldrini)
Laura Boldrini

Punto 5) ordine del giorno seduta Consiglio Comunale del 11.05.2014

Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale (IMU) da applicare per l'anno 2015

Nel merito delle determinazioni delle nuove aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU, da applicare per il 2015, ed analizzando i dati a disposizione, si evidenziano i seguenti punti:

- 1) con il DM 28.11.2014 e il DL 16.12.2014 n.185, si è regolato il nuovo regime di finanza locale, sull'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli;
- 2) che i terreni agricoli insistenti sul territorio di Pozzolengo, rientrano tra quelli su cui applicare l'imposta municipale propria IMU;
- 3) che per il 2014 è stata fissata dallo Stato, di applicare per i terreni agricoli, l'aliquota ordinaria del 7,6 per mille;
- 4) che tale aliquota fissata dallo Stato produce un gettito per il Comune di Pozzolengo, per il 2014, pari circa a circa 129.934,15 Euro;
- 5) Che questo gettito compensa i mancati trasferimenti da parte dello Stato da 450.000 euro circa a 322.000 euro circa, producendo di fatto un equilibrio delle risorse economiche verso questo Ente;

Il quesito che si pone è, visti i soli documenti odierni allegati al dispositivo:

- cosa rende oggi necessario innalzare tale aliquota al 9,6 per mille?
- Vi è una necessità che oggi Noi non conosciamo, e che forse ci farebbe riflettere sull'opportunità di sostenere questa scelta?
- Che gettito produrrà, l'incrementare del 2 per mille, l'aliquota sui terreni agricoli?
- Ed anche in questo caso, vorremmo conoscere che indirizzo di spesa e di utilizzo avrà questo maggior gettito?

Per quanto riguarda poi l'innalzamento della all'aliquota ridotta dal 4,5 per mille al 6 per mille, ovvero al massimo consentito dalla Legislazione, non possiamo esprimere che preoccupazione.

Infatti la legge di stabilità stabilisce solo un congelamento sull'applicazione della norma sulla cosiddetta prima casa non rientranti nella categoria A1, A8 e A9 oggi interessate dal provvedimento, e non un definitivo e radicale stralcio, e quindi il legittimo dubbio che questa imposizione possa in futuro con questa aliquota determinata estendersi a tutti i possessori di casa.

Ed ancora vorremmo sapere che gettito produrrà l'incrementare dal 4,5 per mille al 6 per mille, per il patrimonio di prime case rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9?

Ed a quali indirizzi di spesa e di utilizzo verrà destinato questo maggior gettito?

Sarebbe fin troppo facile per Noi affondare il colpo e dichiarare che si sarebbe potuto lasciare l'aliquota al 7,6 per mille per i terreni agricoli ed il 4,5 per mille per le prime case, ma non lo faremo, lasciando all'Amministrazione l'onere di convincere la Comunità intera sulla necessità e le linee di sviluppo che la hanno condotto a determinare tali scelte.

Il gruppo di "Pozzolengo Terra e Futuro" non può che votare contro a questo provvedimento.

I Consiglieri

Calabresi Stefano

Donno Roberto

Nicola Riccardo